

Codice A2011A

D.D. 16 ottobre 2025, n. 443

L.R. n. 6/2023, art. 13 "Erogazione di un contributo alle associazioni" -D.G.R. 1-1567 del 22 settembre 2025 "Contributi per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature per fiere e manifestazioni - scorrimento" e D.D. 372/A2011A/2025 del 26 settembre 2025 . Affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. di servizi riguardanti l'erogazione di contributi a favore delle associazioni d'arma e delle associazioni.



ATTO DD 443/A2011A/2025

DEL 16/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2011A - Offerta turistica

OGGETTO: L.R. n. 6/2023, art. 13 “Erogazione di un contributo alle associazioni” - D.G.R. 1-1567 del 22 settembre 2025 “Contributi per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature per fiere e manifestazioni – scorrimento” e D.D. 372/A2011A/2025 del 26 settembre 2025 . Affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. di servizi riguardanti l'erogazione di contributi a favore delle associazioni d'arma e delle associazioni proloco. Accertamento sul capitolo di entrata 21625 pari a euro 300.520,81 e impegno delegato di spesa da parte della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Programmazione Negoziata, di complessivi euro 246.328,53 oltre IVA (euro 300.520,81 IVA compresa) sul capitolo 138582, annualità 2025, 2026 e 2027 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027. CUP J19B25000020001 - CIG B862700F1D.

Premesso che:

la legge regionale n. 6/2023, all'articolo 13, sancisce che:

- al comma 1, la Regione, al fine di supportare lo sviluppo, la valorizzazione del turismo, la promozione del territorio piemontese e le attività turistiche, concede un contributo in favore delle associazioni per la messa in sicurezza delle strutture e delle attrezzature utilizzate per l'allestimento di fiere;
- al comma 2, per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai soggetti di cui al comma 1;
- al comma 3, il contributo è finalizzato a consentire alle stesse associazioni di perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo turistico, sociale e culturale;
- al comma 4, per l'attuazione del medesimo articolo, è stata prevista una spesa pari a euro 2.500.000,00 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, iscritta in un apposito capitolo nella Missione 07, Programma 07.01, titolo 2 (spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

la D.G.R. n. 32-7850 del 4 dicembre 2023 ha delineato le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi allo scopo di sostenere le associazioni che garantiscono la sicurezza delle fiere e delle manifestazioni organizzate sul territorio anche attraverso l'utilizzo di idonee attrezzature conformi alla normativa, prevedendo che i contributi siano destinati alle seguenti Misure, da realizzarsi tramite la procedura di selezione di tipo valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998:

- Misura A di importo complessivo per le due annualità pari a euro 1.500.000,00, pari al 30% dell'importo complessivo delle risorse stanziato, a favore delle Associazioni d'arma riconosciute e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Difesa e che presentano un progetto di importo minimo pari a euro 12.000,00;

- Misura B di importo complessivo per le due annualità pari a euro 3.500.000,00, pari al 70% dell'importo complessivo delle risorse stanziato, a favore delle Associazioni iscritte all'albo delle Pro loco, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 36/2000 e che presentano un progetto di importo minimo pari a euro 12.000,00;

la D.G.R. n. 4-8360 del 27 marzo 2024, a fronte di una dichiarata difficoltà economica da parte delle associazioni più piccole, ha stabilito che:

- è ridotto ad euro 3.000,00 l'importo minimo ammissibile dell'investimento necessario alla presentazione dell'istanza, con conseguente proroga dei termini di scadenza;

- le domande pervenute, in risposta al bando approvato con la D.D. n. 466/A2108A/2023 del 15 dicembre 2023 (prima scadenza), aventi un investimento minimo pari a euro 12.000,00 sono da valutare e da finanziare in via prioritaria rispetto a quelle presentati entro la nuova scadenza come individuata dalla medesima deliberazione (seconda scadenza);

la D.D. n. 71/A2108A/2024 del 28 marzo 2024 ha individuato il termine di proroga per la presentazione delle domande, in attuazione alla suddetta deliberazione;

la D.D. n. 285/A2108A/2024 del 19 settembre 2024 ha disposto che:

- con riferimento alle 265 domande totali presentate entro la prima scadenza, sono ammesse a contributo n. 61 per la Misura A e n. 135 per la Misura B, n. 6 risultano non idonee, le restanti domande (n. 29 per la Misura A e n. 34 per la Misura B) sono idonee ma non finanziabili per carenza di risorse;

- con riferimento alle 336 domande presentate entro la seconda scadenza, n. 326 sono idonee ma non finanziate per carenza di risorse e n. 10 risultano non idonee;

la legge regionale n. 1/2025 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)”* e con la legge regionale n. 2/2025 *“Bilancio di previsione 2025-2027”* è stato previsto sul capitolo 242351, Missione 7, Programma 0701, Titolo 2, per l'anno 2025, un ulteriore stanziamento pari a euro 1.000.000,00 per interventi volti alla messa in sicurezza delle strutture e delle attrezzature utilizzate per l'allestimento di fiere;

la D.G.R. n. 3-970 del 14 aprile 2025 ha stabilito di incrementare, con le suddette risorse pari a euro 1.000.000,00, la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 32-7850 del 4 dicembre 2023, come modificata dalla D.G.R. n. 4-8360 del 27 marzo 2024, per lo scorrimento delle relative graduatorie.

La deliberazione CIPESS n. 41/2020 ha stabilito che, nelle more della definizione del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Piemonte, si proceda alla riprogrammazione ed a nuove assegnazioni FSC 2014 - 2020, per emergenza COVID-19, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge n. 34/2020, mediante specifico accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

al punto 1.2 della sopra citata deliberazione, il CIPESS stabilisce che, in applicazione dei commi 2 e 5 del citato articolo 242, le risorse assegnate per la copertura delle riprogrammazioni POR FESR e FSE 2014-2020, ritornino nella disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili, nel programma complementare, le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato;

l'accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (il cui schema è stato approvato dalla DGR n. 2-1636 del 9 luglio 2020), sottoscritto in data 15 luglio 2020, ha

definito le modalità di applicazione delle norme di cui sopra nell'ambito della programmazione regionale individuando in euro 345.168.000,00 l'importo complessivo delle risorse dei POR FESR e FSE della Regione Piemonte destinato al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19;

la deliberazione CIPESS n. 25/2021 ha approvato il PSC della Regione Piemonte 2000-2020, elaborato in esito al processo di analisi tecnica, confronto istituzionale e sintesi programmatica avviato in attuazione dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 ed integrato dagli articoli 241 e 242 del citato decreto legge n. 34/2020;

la deliberazione CIPESS n. 2/2021 ha fornito le indicazioni generali e le disposizioni quadro per la gestione dei PSC;

la deliberazione CIPESS n. 41/2021 ha istituito i Programmi complementari (POC) per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti:

- dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014/2020

- da ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, resi disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100%;

con la suddetta deliberazione, il CIPESS autorizza, tra l'altro, la Regione Piemonte ad attivare le risorse del POC Regione Piemonte nei limiti dell'importo indicativo programmato definito in euro 345.168.000,00;

la dotazione del POC Piemonte 2014-2020, in base all'istruttoria operata congiuntamente dalla Regione Piemonte con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata definita in euro 402.838.821,21;

la deliberazione CIPESS n. 10/2024 ha approvato il POC Regione Piemonte definendone la dotazione complessiva e la struttura programmatica e, in applicazione al citato articolo 242, commi 2 e 5, ed al punto 1.2 della deliberazione CIPESS n. 41/2020, ha disposto che, contestualmente alla adozione del POC, sia ridotta la Sezione speciale 2 del PSC della Regione Piemonte per l'importo rimborsato dall'Unione europea e già confluito sul POC, pari a euro 103.184.262,70 euro, definendo in questo modo la dotazione definitiva di detta Sezione Speciale in euro 241.983.263,23;

la deliberazione n. 2-8792 del 18 giugno 2024, ha approvato il documento *"Attività di ricognizione e armonizzazione programmatica di POR FSE 2014-2020, POR FESR 2014-2020, Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte e POC Piemonte 2014-2020"* e ha demandato alle strutture regionali interessate l'adozione degli atti necessari per dar seguito agli indirizzi ivi riportati;

la citata deliberazione CIPESS n. 2/2021 fissa il vincolo di assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), per gli interventi di cui alla Sezione speciale dei Piani di Sviluppo e Coesione (PSC), entro il 31 dicembre 2025;

la D.G.R. n. 17-1274 del 23 giugno 2025, preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte della Cabina di Regia FSC della riprogrammazione della Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte 2000-2020 e dell'elenco di progetti a valere sulla medesima, di cui al proprio Allegato A, con una dotazione finanziaria di euro 241.983.263,23, come da deliberazione CIPESS n. 10/2024, ha disposto che:

- l'elenco delle strutture regionali responsabili dell'attuazione e dei controlli è aggiornato, come riportato nel medesimo Allegato A, tenendo conto dei nuovi assetti organizzativi definiti con la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 ed in conformità agli indirizzi di cui alla DGR n. 2-8792 del 18 giugno 2024;

- le strutture regionali, di cui al citato Allegato A, procedono all'immediata e rapida attuazione delle iniziative loro assegnate, nel rispetto del vincolo di adozione di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), imposto al 31 dicembre 2025 dalla deliberazione CIPESS n. 2/2021 e tenendo conto che risorse FSC corrispondenti alla differenza tra la dotazione della Sezione Speciale 2 del

PSC e le risorse effettivamente certificate sui programmi europei relative alla “*spesa COVID*” anticipata dallo Stato ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 242, commi 2 e 5, del decreto legge n. 34/2020 e del punto 1.2 della deliberazione CIPESS n. 41/2020;

la suddetta D.G.R. n. 17-1274 del 23 giugno 2025 ha, tra gli altri, individuato (all’interno del citato Allegato A) il progetto denominato “*Contributi per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature per fiere e manifestazioni-scorrimento*” (codice CUP J64J23000990002) con una dotazione di euro 3.000.000,00.

La Direzione regionale Cultura Turismo Sport e Commercio, Settore “*Offerta Turistica*”, ha appurato che il progetto “*Contributi per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature per fiere e manifestazioni-scorrimento*”, di cui alla D.G.R. n. 17-1274 del 23 giugno 2025, è coerente con le finalità sancite, all’articolo 13, dalla citata legge regionale n. 6/2023 e per la sua realizzazione trovano applicazione le disposizioni dettate con la citata D.G.R. n. 32-7850 del 4 dicembre 2023, come modificata dalla D.G.R. n. 4-8360 del 27 marzo 2024.

Con D.G.R. n. 1-1567 del 22 settembre 2025 si dispone che il citato importo di euro 3.000.000,00, di cui alla D.G.R. n. 17-1274 del 23 giugno 2025 e alla Deliberazione CIPESS n. 10/2024, venga assegnato al progetto denominato “*Contributi per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature per fiere e manifestazioni – scorrimento*” (Codice CUP J64J23000990002) per incrementare la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 32-7850 del 4 dicembre 2023, come modificata dalla D.G.R. n. 4-8360 del 27 marzo 2024 e dalla D.G.R. n. 3-970 del 14 aprile 2025, al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie approvate.

Tenuto conto della suddivisione delle risorse totali disposta dalla citata D.G.R. n. 32-7850 del 4 dicembre 2023, come modificata dalla D.G.R. n. 4-8360 del 27 marzo 2024 e dalla D.G.R. n. 3-970 del 14 aprile 2025, ai sensi della quale il 30% dell’importo complessivo è destinato per la Misura A ed il 70% per la Misura B, il suddetto importo di euro 3.000.000,00 è ripartito nel seguente modo: euro 900.000,00 per la Misura A ed euro 2.100.000,00, per la Misura B;

il citato importo di euro 3.000.000,00, di cui alla D.G.R. n. 17-1274 del 23 giugno 2025, trova copertura come di seguito specificato e risulta così suddiviso:

- per euro 900.000,00, a valere per l’anno 2025, sul capitolo 267020, Missione 7, Programma 0701, Titolo 2 “*PSC Sez. Speciale 2 - Bando competitività sistema economico, sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche (D. CIPESS 25/2021)*”, vincolato al capitolo di entrata 23867;

- per euro 2.100.000,00, a valere per l’anno 2025, sul capitolo 267020, Missione 7, Programma 0701, Titolo 2 “*PSC Sez. Speciale 2 - Bando competitività sistema economico, sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche (D. CIPESS 25/2021)*”, vincolato al capitolo di entrata 23867.

Con D.D. n. 372 del 26 settembre 2025, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di cui alla D.D. n. 285 del 19 settembre 2024 per l’importo di euro 3.000.000,00 ed è stato stabilito l’impegno, di pari importo nelle more dell’approvazione del relativo contratto, a favore di Finpiemonte S.p.A. per i servizi di gestione delle ulteriori risorse sopra specificate.

Dato atto che:

- con L.R. 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i., la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte s.p.a. il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, attraverso lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio;

- l’art. 2, comma 2, lettera a), della citata L.R. n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte s.p.a. per la gestione dei procedimenti di concessione ed

erogazione di contributi;

- in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, è stata approvata la nuova *“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.”*, sottoscritta in data 14 luglio 2022, che individua gli elementi essenziali che devono avere i contratti di affidamento, la natura giuridica delle attività delegabili e i controlli della Regione sugli affidamenti.

Rilevato che, in base all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società *in house providing*, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto, e che *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.*

I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip s.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato".

Ritenuto necessario procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato, dando atto che le prestazioni oggetto di affidamento sono esclusivamente di contenuto strumentale:

- a. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- b. a dare motivazione del mancato ricorso al mercato in relazione ai vantaggi conseguibili in termini di economicità e di celerità.

Considerato, in proposito, che:

- con riferimento al punto a), la congruità viene valutata rispetto alla vigente normativa regionale – DD 43 del 27 febbraio 2018 *“Adozione del Documento recante Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in attuazione della D.G.R. 2-6472 del 16 febbraio 2018"*, come integrata, in attuazione della D.G.R. 21-6536 del 20 febbraio 2023, con la DD 80 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla DD 91 del 28 febbraio 2023;

- con riferimento al punto b), la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte s.p.a. è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute da Finpiemonte s.p.a.;

- in particolare, relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità, celerità e qualità del servizio offerto, si evidenzia che Finpiemonte S.p.A.:

-è una società controllata dalla Regione Piemonte, che opera in regime di *in house providing* ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 ed è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte, secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021;

-persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;

-ha una consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie regionali;

-detiene un know how specifico che non richiede un'azione di training del personale e che consente l'offerta dei servizi previsti dall'affidamento in modo tempestivo ed efficace;

-dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione, previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica;

-ha una esperienza pluriennale nella gestione dei fondi regionali maturata nel corso delle precedenti programmazioni e, nel caso di specie, ha già gestito i servizi inerenti l'erogazione dei contributi economici di cui al fondo in oggetto (fondo 777) a partire dall'annualità 2023, con risultati rispondenti alle clausole contrattuali.

Considerato, altresì, che:

- l'art. 23 comma 5 del con D.Lgs 36/2023 stabilisce che gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo vita dei contratti si applicano anche agli affidamenti alle società *in house*;

- con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 comma 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto;

- l'ANAC ha pubblicato sul proprio Portale un elenco di FAQ tra cui:

-al punto C.3 ha chiarito che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per i soggetti *in house* non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto, per difetto del requisito della terzietà;

-al punto D.7 della sezione relativa alla BDNCP ha chiarito la necessità dell'acquisizione del codice CIG anche per gli affidamenti *in house* ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento;

- come da indicazioni pervenute via mail dal Settore Trasparenza e Anticorruzione in data 12 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e per il fine del rilascio del CIG, è stata utilizzata la piattaforma telematica Sintel;

- sulla base delle premesse già richiamate, il Settore Offerta Turistica, al fine di ottemperare al citato art. 23 comma 5 del D.Lgs 36/2023, in data 5 agosto 2025, ha avviato, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel, la procedura per l'affidamento diretto di servizi e attività riguardanti l'erogazione di contributi a favore delle Associazioni di cui all'art. 13 della L.R. n. 6/2023;

- avviata la procedura (ID 205879833), Finpiemonte s.p.a. è stata invitata a presentare apposita

offerta tecnico-economica entro il 3 ottobre 2025;

- alla suddetta procedura di affidamento diretto è stato assegnato il CIG n. B862700F1D, in applicazione dell'art. 23, comma 5, del citato D.Lgs. n. 36/2023;

- Finpiemonte ha presentato in data 25 settembre 2025 con protocollo SINTEL n. 1758785494217, attraverso la suddetta piattaforma Sintel, un'offerta per le prestazioni di servizi sopra indicate, per un corrispettivo complessivo di euro 300.520,81 IVA inclusa, relativamente alle attività da svolgersi sino al 31.12.2027, comprensiva del relativo cronoprogramma;

- nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023 è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte, con riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica di cui alla sopra richiamata DD 43 del 27/02/2018, come integrata con la DD 80 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla DD 91 del 28 febbraio 2023;

- esito positivo ha avuto, altresì, la verifica della completezza e della coerenza delle voci incluse nell'offerta rispetto alla richiesta formulata.

Ritenuto, pertanto, di:

1) approvare, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, l'offerta di servizio di cui al protocollo SINTEL n. 1758785494217 del 25 settembre 2025 e affidare a Finpiemonte S.p.A., sino al 31.12.2027, i servizi inerenti le attività di gestione ed erogazione delle risorse economiche stanziare per l'erogazione dei contributi concessi a favore delle Associazioni in attuazione a quanto previsto all'art. 13 della L.R. n. 6/2023 e della D.G.R. n. 32-7850 del 4 dicembre 2023 per un importo complessivo pari a euro 300.520,81 IVA inclusa (fondo 777);

2) approvare lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte s.p.a. dei servizi sopra menzionati, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che, in fase di sottoscrizione, potranno essere apportate modifiche non sostanziali per una migliore stesura del testo contrattuale;

3) dare atto che il corrispettivo totale per l'affidamento dei servizi a Finpiemonte s.p.a. (codice beneficiario 12613) ammonta ad euro 300.520,81 IVA inclusa, così suddiviso:

annualità 2025 euro 80.401,26

annualità 2026 euro 145.889,62

annualità 2027 euro 74.229,93;

4) accertare la somma di euro 300.770,81 (comprensivo del contributo ANAC pari a euro 250,00) sul capitolo di entrata 21625 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, 2026 e 2027 che dovrà essere versata dal MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - IGRUE (cod versante 348609) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito specificato:

annualità 2025 euro 80.651,26 (comprensivo del contributo ANAC pari a euro 250,00) sul capitolo di entrata 21625 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027

annualità 2026 euro 145.889,62 sul capitolo di entrata 21625 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027

annualità 2027 euro 74.229,93 sul capitolo di entrata 21625 del bilancio finanziario gestionale

2025-2027;

5) impegnare con impegno delegato da parte della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Programmazione Negoziata, a copertura del corrispettivo dovuto a Finpiemonte s.p.a. (codice beneficiario 12613), la spesa complessiva di euro 300.520,81, così suddivisa:

euro 80.401,26 sul capitolo 138582 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025;
euro 145.889,62 sul capitolo 138582 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026;
euro 74.229,93 sul capitolo 138582 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2027;

6) dare atto che le codifiche delle transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "*Elenco registrazioni contabili*", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che il piano dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

7) specificare che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 300.520,81 risulta così suddivisa:
euro 246.328,53 quale imponibile da versare al beneficiario,
euro 54.192,28 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
la liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento;

8) impegnare la somma complessiva di euro 250,00 sul capitolo 138582 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, per l'assolvimento degli obblighi di contribuzione di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Dato atto che:

- in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D.lgs. n. 118/2011), la spesa è imputabile alle annualità 2025, 2026 e 2027;
- il capitolo n. 138582 risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità la cui transazione elementare è rappresentata nella "*Appendice A - Elenco registrazioni contabili*", parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
- la natura della spesa è non ricorrente;
- la spesa è finanziata da risorse fresche;
- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);
- la fonte dell'entrata che finanzia la spesa è da rinvenirsi in fondi statali relativi all'Assistenza Tecnica Sez. Speciale PSC 2000-2020 di cui al capitolo 21625;
- il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i

relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16/7/2021 e s.m.i. con DPGR del 21 dicembre 2023 N. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- l'accertamento di cui sopra non è stato già assunto con precedenti provvedimenti;

- il DURC risulta regolare con validità fino al 30.10.2025;

- il Responsabile Unico di Progetto è il Dirigente del Settore Offerta Turistica – Direzione Cultura Turismo Sport e Commercio.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. n. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi", artt. 11 e 15;
- la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- la L. n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18" e s.m.i.;
- la DGR n. 11 - 739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025";
- la Legge regionale 27/02/2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di

previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025) e norme collegate";

- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la DGR 12-852 del 3 marzo 2025 "Legge regionale 27 Febbraio 2025, n. 2 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- la DGR 21-1586 del 22 settembre 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Variazione compensativa per il triennio 2025-2027 tra capitoli di spesa all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A11, A20 e A21)";

DETERMINA

1) di approvare, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, l'offerta di servizio di cui al protocollo SINTEL n. 1758785494217 del 25 settembre 2025 e affidare a Finpiemonte s.p.a., sino al 31.12.2027, i servizi inerenti le attività di gestione ed erogazione delle risorse economiche stanziare per il sostegno dei progetti realizzati dalle Associazioni di cui all'art. 13 della L.R. n. 6/2023 e della D.G.R. n. 32-7850 del 4 dicembre 2023 per un importo complessivo pari a euro 300.520,81 IVA inclusa (fondo 777);

2) di approvare lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte s.p.a. dei servizi sopra menzionati, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che, in fase di sottoscrizione, potranno essere apportate modifiche non sostanziali per una migliore stesura del testo contrattuale;

3) di dare atto che il corrispettivo totale per l'affidamento dei servizi a FinPiemonte s.p.a. (codice beneficiario 12613) per le annualità 2025 2026 e 2027 ammonta ad euro 300.520,81 IVA inclusa, così suddiviso:

annualità 2025 euro 80.401,26

annualità 2026 euro 145.889,62

annualità 2027 euro 74.229,93;

4) di accertare la somma di euro 300.770,81 (comprensivo del contributo ANAC pari a euro 250,00) sul capitolo di entrata 21625 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, 2026 e 2027 che dovrà essere versata dal MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - IGRUE (cod versante 348609) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito specificato:

annualità 2025 euro 80.651,26 (comprensivo del contributo ANAC pari a euro 250,00) sul capitolo di entrata 21625 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027

annualità 2026 euro 145.889,62 sul capitolo di entrata 21625 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027

annualità 2027 euro 74.229,93 sul capitolo di entrata 21625 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

5) di impegnare, con impegno delegato della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Programmazione Negoziata, a copertura del corrispettivo dovuto a Finpiemonte s.p.a. (codice beneficiario 12613), la spesa complessiva di euro 300.520,81, così suddivisa:

- euro 80.401,26 sul capitolo 138582 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità

2025;

- euro 145.889,62 sul capitolo 138582 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026;
- euro 74.229,93 sul capitolo 138582 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2027;

6) di dare atto che le codifiche delle transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "*Elenco registrazioni contabili*", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che il piano dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

7) di specificare che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro di euro 300.520,81 risulta così suddivisa:

euro 246.328,53 quale imponibile da versare al beneficiario;

euro 54.192,28 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

la liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento;

8) di impegnare la somma complessiva di euro 250,00 sul capitolo 138582 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, per l'assolvimento degli obblighi di contribuzione di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024;

9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Settore Offerta Turistica – Direzione Cultura Turismo Sport e Commercio;

10) di disporre la pubblicazione delle informazioni relative al presente affidamento sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, ai sensi degli artt. 23 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 120 comma 2 del Codice del processo amministrativo.

LA DIRIGENTE (A2011A - Offerta turistica)
Firmato digitalmente da Sonia Amarena

Allegato

Contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività connesse alla gestione e controllo del bando denominato “Contributi per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature per fiere e manifestazioni – scorrimento”, approvato con D.G.R. 1-1567 del 22 settembre 2025 e con D.D. 372/A2011A/2025 del 26 settembre 2025 – CIG B862700F1D (CUP J19B25000020001)

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore Offerta Turistica, in persona della Dirigente del Settore Sonia Amarena, domiciliata per l'incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, piazza Piemonte 1, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale dott. Mario Nicola Francesco Alparone, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Pietro Boero di Torino, in data 19 maggio 2023, rep. n. 174010, registrata a Torino I in data 19 maggio 2023 al n. 23063/1T (nel seguito Finpiemonte);

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

PREMESSO CHE

- a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14 luglio 2022 hanno sottoscritto la “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e. la legge regionale n. 6/2023 all'art. 13 “Erogazione di un contributo alle Associazioni”, sancisce che:

- al comma 1, la Regione, al fine di supportare lo sviluppo, la valorizzazione del turismo, la promozione del territorio piemontese e le attività turistiche, concede un contributo in favore delle associazioni per la messa in sicurezza delle strutture e delle attrezzature utilizzate per l'allestimento di fiere;

- al comma 2, per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai soggetti di cui al comma 1;

- al comma 3, il contributo è finalizzato a consentire alle stesse associazioni di perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo turistico, sociale e culturale;

f. la Giunta regionale con D.G.R. n. 32 – 7850 del 4 dicembre 2023 ha delineato le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle associazioni che garantiscono la sicurezza delle fiere e delle manifestazioni organizzate sul territorio;

g. con lo stesso provvedimento deliberativo ha previsto che i contributi siano destinati alle seguenti Misure, da realizzarsi tramite la procedura di selezione di tipo

valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998:

Misura A di importo complessivo per gli anni 2023/2024 pari a euro 1.500.000,00, pari al 30% dell'importo complessivo delle risorse stanziare, a favore delle Associazioni d'arma riconosciute e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Difesa e che presentano un progetto di importo minimo pari a euro 12.000,00;

Misura B di importo complessivo per le due annualità pari a euro 3.500.000,00, pari al 70% dell'importo complessivo delle risorse stanziare, a favore delle Associazioni iscritte all'albo delle Pro loco, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 36/2000 e che presentano un progetto di importo minimo pari a euro 12.000,00;

h. la D.G.R. n. 4-8360 del 27 marzo 2024, a fronte di una dichiarata difficoltà economica da parte delle associazioni più piccole, ha stabilito che:

- è ridotto ad euro 3.000,00 l'importo minimo ammissibile dell'investimento necessario alla presentazione dell'istanza, con conseguente proroga dei termini di scadenza;
- le domande pervenute, in risposta al bando approvato con la D.D. n. 466/A2108A/2023 del 15 dicembre 2023 (prima scadenza), aventi un investimento minimo pari a euro 12.000,00 sono da valutare e da finanziare in via prioritaria rispetto a quelle presentati entro la nuova scadenza come individuata dalla medesima deliberazione (seconda scadenza).

i. con la D.D. n. 71/A2108A/2024 del 28 marzo 2024 è stato individuato il termine di proroga per la presentazione delle domande, in attuazione alla suddetta deliberazione;

l. la D.D. n. 285/A2108A/2024 del 19 settembre 2024 ha disposto che:

- con riferimento alle 265 domande totali presentate entro la prima scadenza, sono ammesse a contributo n. 61 per la Misura A e n. 135 per la Misura B, n. 6 risultano non idonee, le restanti domande (n. 29 per la Misura A e n. 34 per la Misura B) sono idonee ma non finanziabili per carenza di risorse;

- con riferimento alle 336 domande presentate entro la seconda scadenza, n. 326 sono idonee ma non finanziate per carenza di risorse e n. 10 risultano non idonee.

m. Con la legge regionale n. 1/2025 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)*” e con la legge regionale n. 2/2025 “*Bilancio di previsione 2025-2027*” è stato previsto sul capitolo 242351, Missione 7, Programma 0701, Titolo 2, per l’anno 2025, un ulteriore stanziamento pari a euro 1.000.000,00 per interventi volti alla messa in sicurezza delle strutture e delle attrezzature utilizzate per l’allestimento di fiere;

n. con la D.G.R. n. 3-970 del 14 aprile 2025, la Giunta regionale ha stabilito di incrementare, con le suddette risorse pari a euro 1.000.000,00, la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 32-7850 del 4 dicembre 2023, come modificata dalla D.G.R. n. 4-8360 del 27 marzo 2024, per lo scorrimento delle relative graduatorie.

o. La deliberazione CIPESS n. 41/2020 ha stabilito che, nelle more della definizione del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Piemonte, si proceda alla riprogrammazione ed a nuove assegnazioni FSC 2014 - 2020, per emergenza COVID-19, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge n. 34/2020, mediante specifico accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

p. al punto 1.2 della sopra citata deliberazione, il CIPESS stabilisce che, in applicazione dei commi 2 e 5 del citato articolo 242, le risorse assegnate per la copertura delle riprogrammazioni POR FESR e FSE 2014-2020, ritornino nella disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili, nel programma complementare, le risorse rimborsate dall’Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato;

q. l’accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (il cui schema è stato approvato dalla DGR n. 2-1636 del 9 luglio 2020), sottoscritto in data 15 luglio 2020, ha definito le modalità di applicazione delle norme di cui sopra nell’ambito della programmazione regionale individuando in euro 345.168.000,00 l’importo complessivo delle risorse dei POR FESR e FSE della Regione Piemonte

destinato al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19;

r. la deliberazione CIPESS n. 25/2021 ha approvato il PSC della Regione Piemonte 2000-2020, elaborato in esito al processo di analisi tecnica, confronto istituzionale e sintesi programmatica avviato in attuazione dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 ed integrato dagli articoli 241 e 242 del citato decreto legge n. 34/2020;

s. la deliberazione CIPESS n. 2/2021 ha fornito le indicazioni generali e le disposizioni quadro per la gestione dei PSC;

t. la deliberazione CIPESS n. 41/2021 ha istituito i Programmi complementari (POC) per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti:

- dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014/2020;

- da ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, resi disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100%;

u. con la suddetta deliberazione, il CIPESS autorizza, tra l'altro, la Regione Piemonte ad attivare le risorse del POC Regione Piemonte nei limiti dell'importo indicativo programmato definito in euro 345.168.000,00;

v. la dotazione del POC Piemonte 2014-2020, in base all'istruttoria operata congiuntamente dalla Regione Piemonte con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata definita in euro 402.838.821,21;

z. la deliberazione CIPESS n. 10/2024 ha approvato il POC Regione Piemonte definendone la dotazione complessiva e la struttura programmatica e, in applicazione al citato articolo 242, commi 2 e 5, ed al punto 1.2 della deliberazione CIPESS n. 41/2020, ha disposto che, contestualmente alla adozione del POC, sia ridotta la Sezione speciale

2 del PSC della Regione Piemonte per l'importo rimborsato dall'Unione europea e già confluito sul POC, pari a euro 103.184.262,70 euro, definendo in questo modo la dotazione definitiva di detta Sezione Speciale in euro 241.983.263,23;

aa. con la deliberazione n. 2-8792 del 18 giugno 2024, la Giunta regionale ha approvato il documento “Attività di ricognizione e armonizzazione programmatica di POR FSE 2014-2020, POR FESR 2014-2020, Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte e POC Piemonte 2014-2020” e ha demandato alle strutture regionali interessate l'adozione degli atti necessari per dar seguito agli indirizzi ivi riportati;

bb. la citata deliberazione CIPESS n. 2/2021 fissa il vincolo di assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), per gli interventi di cui alla Sezione speciale dei Piani di Sviluppo e Coesione (PSC), entro il 31 dicembre 2025;

cc. la D.G.R. n. 17-1274 del 23 giugno 2025, preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte della Cabina di Regia FSC della riprogrammazione della Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte 2000-2020 e dell'elenco di progetti a valere sulla medesima, di cui al proprio Allegato A, con una dotazione finanziaria di euro 241.983.263,23, come da deliberazione CIPESS n. 10/2024, ha disposto che:

– l'elenco delle strutture regionali responsabili dell'attuazione e dei controlli è aggiornato, come riportato nel medesimo Allegato A, tenendo conto dei nuovi assetti organizzativi definiti con la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 ed in conformità agli indirizzi di cui alla DGR n. 2-8792 del 18 giugno 2024;

– le strutture regionali, di cui al citato Allegato A, procedono all'immediata e rapida attuazione delle iniziative loro assegnate, nel rispetto del vincolo di adozione di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), imposto al 31 dicembre 2025 dalla deliberazione CIPESS n. 2/2021 e tenendo conto che risorse FSC corrispondenti alla differenza tra la dotazione della Sezione Speciale 2 del PSC e le risorse effettivamente certificate sui programmi europei relative alla “spesa COVID” anticipata dallo Stato ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto legge n. 34/2020 e del punto 1.2 della deliberazione CIPESS n. 41/2020;

dd. la suddetta D.G.R. n. 17-1274 del 23 giugno 2025 ha, tra gli altri, individuato (all'interno del citato Allegato A) il progetto denominato "*Contributi per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature per fiere e manifestazioni-scorrimento*" (codice CUP J64J23000990002) con una dotazione di euro 3.000.000,00.

ee. La Direzione regionale Cultura Turismo Sport e Commercio, Settore "*Offerta Turistica*", ha appurato che:

- il sopra citato progetto "*Contributi per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature per fiere e manifestazioni-scorrimento*", di cui alla D.G.R. n. 17-1274 del 23 giugno 2025, è coerente con le finalità sancite, all'articolo 13, dalla citata legge regionale n. 6/2023 e che, pertanto, per la sua realizzazione trovano applicazione le disposizioni dettate con la citata D.G.R. n. 32-7850 del 4 dicembre 2023, come modificata dalla D.G.R. n. 4-8360 del 27 marzo 2024;

- tenuto conto della suddivisione delle risorse totali disposta dalla citata D.G.R. n. 32-7850 del 4 dicembre 2023, come modificata dalla D.G.R. n. 4-8360 del 27 marzo 2024 e dalla D.G.R. n. 3-970 del 14 aprile 2025, ai sensi della quale il 30% dell'importo complessivo è destinato per la Misura A ed il 70% per la Misura B, il suddetto importo di euro 3.000.000,00 sarà da ripartire nel seguente modo: euro 900.000,00 per la Misura A ed euro 2.100.000,00, per la Misura B.

ff. La D.G.R. n. 1 – 1567 del 22/09/2025 dispone che il citato importo di euro 3.000.000,00, di cui alla D.G.R. n. 17-1274 del 23 giugno 2025 e alla Deliberazione CIPESS n. 10/2024, venga assegnato al progetto denominato "*Contributi per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature per fiere e manifestazioni – scorrimento*" (Codice CUP J64J23000990002) per incrementare la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 32-7850 del 4 dicembre 2023, come modificata dalla D.G.R. n. 4-8360 del 27 marzo 2024 e dalla D.G.R. n. 3-970 del 14 aprile 2025, al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie approvate.

gg. Il citato importo trova copertura come di seguito specificato e risulta così suddiviso:

- per euro 900.000,00, a valere per l'anno 2025, sul capitolo 267020, Missione 7, Programma 0701, Titolo 2 "*PSC Sez. Speciale 2 - Bando competitività sistema*

economico, sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche (D. CIPESS 25/2021)”, vincolato al capitolo di entrata 23867;

- per euro 2.100.000,00, a valere per l'anno 2025, sul capitolo 267020, Missione 7, Programma 0701, Titolo 2 “*PSC Sez. Speciale 2 - Bando competitività sistema economico, sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche (D. CIPESS 25/2021)”, vincolato al capitolo di entrata 23867.*

hh. con Determinazione n. DD 372/A2011A/2025 del 26 settembre 2025 è stato:

- approvato lo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili secondo l'ordine definito con D.D. n. 285 del 19 settembre 2024
- stabilito che la liquidazione dei contributi ai beneficiari e il controllo della rendicontazione venga svolta da Finpiemonte S.p.A. previa stipula di contratto;
- disposto l'impegno della somma di euro 3.000.000,00 sul capitolo 267020 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, a favore di Finpiemonte S.p.A.

ii. Con D.D. n. _____ del _____ è stata:

- approvata l'offerta presentata da Finpiemonte S.p.A. attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel ai sensi dell'art. 23, c. 5 del D. Lgs. 36/2023, per la realizzazione dei servizi connessi all'indizione, gestione e controllo del bando citato
- affidata a Finpiemonte SpA la gestione dei servizi previsti nell'offerta succitata,
- approvato lo schema di contratto con Finpiemonte S.p.A. al fine di disciplinare l'affidamento dei servizi.

Il. Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività volte alla gestione e controllo del bando in oggetto, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività connesse alla gestione e controllo documentale delle rendicontazioni relative al bando illustrato in premessa per l'erogazione di contributi favore delle associazioni che garantiscono la sicurezza delle fiere e delle manifestazioni organizzate sul territorio, di cui alla D.G.R. 1 – 1567 del 22 settembre 2025 .
2. Le attività affidate dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. succitata e nella DD 372/A2011A/2025 del 26 settembre 2025, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività, come da offerta di servizio approvata:
 - a. attività propedeutica alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio;
 - b. esame delle dichiarazioni di spesa;
 - c. esame delle integrazioni;
 - d. erogazione contributi;
 - e. attività propedeutica all'adozione degli atti di revoca per minor spesa;
 - f. predisposizione comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie ;
 - g. acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;
 - h. servizio di informazione e assistenza attraverso canali telematici e telefonici a supporto dei beneficiari;
 - i. evasione richieste effettuate dall'affidante (stato attuazione isura);
 - j. attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;
 - k. attività connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e conseguente

segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 mediante la società Soris S.p.A. e denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);

1. predisposizione della documentazione periodica prevista dalla Convenzione Quadro ex art. 21.

2. Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli sulle singole operazioni finanziate, di tipo documentale nella misura del 100% delle dichiarazioni di spesa ricevute .

3. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e trasmette al Settore affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

5. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

6. La rendicontazione dell'attuazione della misura di cui al presente contratto avrà luogo in rigorosa osservanza al Sistema di Gestione e Controllo approvato con DD n. 211/A2104C/2025 del 02/09/2025 "*Approvazione dei documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo Coesione (PSC) Regione Piemonte 2000-2020. Aggiornamento al 2 settembre 2025*".

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione

finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore Offerta Turistica, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività oggetto del presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. 1-1567 del 22 settembre 2025 e con D.D. 372/A2011A/2025 del 26 settembre 2025 trasferirà a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, € 3.000.000,00 su specifica presentazione di un cronoprogramma delle erogazioni (beneficiari, entità di contributi e tempistiche di pagamento) stimato sulla base dei dati relativi alle domande/dichiarazioni di spesa pervenute.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

Art. 5 – Durata

Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2027.

Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà

stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.
2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione (attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 246.328,53 oltre IVA (Euro 300.520,81 IVA inclusa).
3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 138582 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).
4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto, fornendo distinta

evidenza delle istanze ricevute per ogni categoria progettuale, dei relativi controlli e delle erogazioni effettuate.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per

sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 del GDPR.
2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di

comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale

n. 1-1717 del 13 luglio 2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2025-2027 in materia di conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertorizzazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1573, anno di riferimento 2025.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto, Regione Piemonte

La Dirigente del Settore Offerta Turistica.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A. Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività connesse alla gestione e controllo del bando denominato “*L.R. n. 6/2023, art. 13 Erogazione di un contributo alle associazioni. - D.G.R. n. 1-1567 del 22 settembre 2025 – Contributi per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature per fiere e manifestazioni - scorrimento*”, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27 maggio 2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

- a. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità;
un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- b. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- c. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dal bando, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
- eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono il legale rappresentante e il/i titolare/i effettivo/i dell'ente richiedente l'agevolazione, altre persone fisiche interne all'ente richiedente delegate alla presentazione delle domande di partecipazione e/o coinvolte nell'attuazione dell'operazione, altre persone fisiche afferenti ai soggetti fornitori coinvolti nella realizzazione degli interventi.

Banche dati

“FINanziamenti DOMande”;

Gestionale Finanziamenti” per la gestione delle attività finalizzate al controllo; “DOQUI” per la gestione delle attività di protocollo, portale INPS/INAIL, Telemaco/Infocamere”.

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di

garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento; vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai

propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 2 e 4 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri

responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.